

Testo aggiornato al 30 dicembre 2017

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 2000, n. 3

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000

(b.u. 28 marzo 2000, n. 13, suppl. n. 2. Avviso di rettifica in b.u. 20 giugno 2000, n. 26)

Capo I

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 1

Proroga degli incarichi di sostituzione di dirigenti e di direttori

1. In deroga alla durata massima di un anno prevista dall'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), gli incarichi di sostituzione su posto vacante di dirigenti di servizio o di direttori d'ufficio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati alla loro scadenza fino al conferimento dell'incarico di dirigente o di direttore d'ufficio e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

2. Per il medesimo periodo del comma 1 l'incarico di sostituzione può essere conferito anche a coloro ai quali, in relazione alla medesima struttura organizzativa, sia già stato conferito l'incarico ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1997 o dell'articolo 32, nono e decimo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 47 e 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

3. Relativamente agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2, il periodo di sostituzione non è computabile ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi indetti dalla Provincia e dai suoi enti funzionali.

Art. 2

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 34, 62 e 63 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 3

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 21 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 4

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 15 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.

Art. 5

Disposizioni relative alle assunzioni del personale della Provincia e degli enti dipendenti

1. Dalla data di adozione da parte della Giunta provinciale delle determinazioni relative alla distribuzione del personale provinciale fra le diverse qualifiche, livelli e relativi profili professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è abrogato l'articolo 22 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo alla limitazione delle assunzioni del personale della Provincia e degli enti dipendenti.

Capo II

Disposizioni in materia di programmazione e di contabilità

Art. 6

Istituzione del comitato per la formazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche

1. Per elaborare indirizzi per la formazione e l'attuazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino -

Alto Adige), la Giunta provinciale nomina un comitato composto dal Presidente della Giunta provinciale o da un assessore delegato dal presidente, con funzioni di presidente, dagli assessori e dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di acque pubbliche, di energia, di urbanistica, di ambiente, di lavori pubblici, di foreste e di protezione civile nonché dai direttori delle agenzie e dai responsabili di progetto speciale aventi competenza nelle materie attinenti al piano generale e da un rappresentante dell'organismo rappresentativo dei comuni trentini.

2. Il presidente del comitato può invitare alle sedute del comitato medesimo i rappresentanti delle autorità di bacino il cui ambito di competenza comprende anche il territorio provinciale.

Art. 7

Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) e all'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 concernente l'attuazione di programmi di interesse comunitario

omissis

7. La rateazione mensile di cui all'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applica, su richiesta motivata dell'interessato, anche al debito residuo relativamente a procedimenti già ammessi in base alla previgente normativa; in tal caso il nuovo periodo di rateazione è determinato escludendo le rate già scadute alla data del nuovo provvedimento di rateazione.

NOTE AL TESTO

- *I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 2 della l.p. 23 novembre 2004, n. 9.*
- *I commi da 3 a 6 modificano gli articoli 35, 51 bis, 55 della l.p. 14 settembre 1979, n. 7 e l'art. 2 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4.*

Art. 8

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 38 bis della l.p. 19 luglio 1990, n. 23.

Capo III

Disposizioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica

Art. 9 - Art. 10

omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 32 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14.

Capo IV

Disposizioni in materia di tributi e di partecipazioni provinciali

Art. 11

Disposizioni in materia di tributi provinciali

1. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla legge provinciale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché le attività di constatazione delle violazioni, il contenzioso e i rimborsi sono affidati mediante apposita convenzione all'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

2. L'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con effetto dal 1° gennaio 2000 è determinata nella misura minima di lire 18 per ogni KWh di consumo di energia elettrica; non si fa luogo alla riscossione dell'addizionale di cui al presente comma ove la Provincia risulti soggetto passivo del tributo.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, la misura dell'addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica può essere incrementata fino alla misura massima prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge n. 511 del 1988.

4. La liquidazione e l'accertamento dell'addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica sono effettuati sulla base della dichiarazione di consumo del fabbricante presentata all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

5. Per l'accertamento e per la liquidazione dell'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica il fabbricante deve inviare copia della dichiarazione di consumo al servizio provinciale competente in materia di tributi, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 504 del 1995. Il mancato inoltro della dichiarazione a seguito di sollecito dell'amministrazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1995.

6. Per quanto non diversamente disposto dai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, per le violazioni di norme relative a tributi provinciali si osservano, in quanto applicabili, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione della rateazione prevista dall'articolo 24 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché gli interessi di dilazione, determinati in misura non superiore al tasso di interesse legale maggiorato fino a tre punti percentuali.

8. Nei casi in cui è ammesso ricorso amministrativo avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie relative a tributi provinciali, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il ricorso è proposto al dirigente generale competente in materia di affari finanziari entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

9. Per la notificazione degli atti di constatazione, di contestazione, di accertamento, di irrogazione di sanzioni e di ogni altro atto emesso per il recupero di tributi provinciali, delle somme dovute a titolo di sanzione e degli oneri accessori si applica l'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

10. *omissis*

NOTE AL TESTO

- *Il comma 5 è stato così sostituito dall'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15.*
- *Il comma 10 modifica l'art. 5 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.*

ATTUAZIONE

La misura dell'addizionale, ai sensi del comma 3, è stata rideterminata in 0,0093 euro per Kwh dalla deliberazione della Giunta provinciale 25 ottobre 2001, n. 2751 (b.u. 27 novembre 2001, n. 49), modificata - per altri aspetti - dalla deliberazione 21 dicembre 2001, n. 3426 (b.u. 22 gennaio 2002, n. 1).

Art. 11 bis

Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è esteso fino alla notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle

quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. In nessun caso il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo costituisce causa ostativa al ravvedimento.

2. In caso di violazione delle norme tributarie provinciali si applica la definizione agevolata disciplinata dall'articolo 16, comma 3, e dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. L'accertamento dei tributi provinciali, l'atto di contestazione e l'iscrizione a ruolo emessa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, o del terzo anno successivo nel caso della tassa automobilistica provinciale.

4. I commi 1 e 3 si applicano solo alle violazioni di norme tributarie commesse dopo il 31 dicembre 2002 e relative:

- a) alla tassa automobilistica provinciale prevista dall'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- b) all'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, prevista dall'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1998;
- c) al tributo di cui all'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
- d) all'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica, prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;
- e) alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale (artt. 1 - 57)".

5. Con riferimento alle violazioni consistenti nell'omesso o insufficiente o ritardato pagamento di tributi commesse negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, relative ai tributi indicati dal comma 4, lettere c), d) ed e), i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione versando, entro sessanta giorni dal ricevimento di un avviso bonario, l'importo del tributo, degli interessi, della sanzione in misura pari ad un quarto del minimo e delle spese di spedizione. Il

presente comma si applica alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

6. Con regolamento possono essere definite le modalità di applicazione di quest' articolo.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15 e così modificato dall'art. 9, comma 3 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi lo stesso art. 9, comma 4). Vedi anche l'art. 33, comma 9 e l'art. 34, comma 3 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 12

Modificazione all'articolo 18 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo all'uso aree destinate alla realizzazione dell'interporto doganale di Trento e norme per la partecipazione della Provincia al capitale della società 'Interporto servizi s.p.a.' di Trento

1. *omissis*

2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società "Interporto servizi s.p.a." di Trento fino alla concorrenza di lire 6 miliardi, mediante conferimento di aree di proprietà della Provincia site nei comparti 6 e 7 della zona industriale speciale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 (Interventi per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento). La sottoscrizione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda la facoltà della Giunta provinciale di nominare almeno un componente effettivo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società.

3. Per i fini di cui al comma 2 la Giunta provinciale provvede, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, alle variazioni di bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 2000 per l'iscrizione delle maggiori entrate e delle maggiori spese di corrispondente importo ai capitoli rientranti tra le partite di giro previste nelle parti delle contabilità speciali.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 modifica l'art. 18 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13.

Art. 13

Partecipazione della Provincia ad una fondazione per la gestione del rifugio alpino 'Ai caduti dell'Adamello'

1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituenda "Fondazione ai caduti dell'Adamello" conferendo al fondo di dotazione della fondazione una quota di partecipazione fino all'importo di lire 100 milioni, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Lo schema di statuto della fondazione è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere una rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo proporzionata all'entità della partecipazione al fondo di dotazione; lo statuto prevede inoltre che i rappresentanti della Provincia siano nominati dalla Giunta provinciale.

3. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della fondazione ed in tutti gli atti necessari per la partecipazione alla fondazione.

4. Per gli investimenti realizzati dalla fondazione relativi al rifugio alpino "Ai caduti dell'Adamello" la Provincia è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la concessione dei contributi previsti dal presente comma.

5. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A, allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2000.

6. Per i fini di cui al comma 4, con la tabella A, allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per l'anno 2000 e di lire 2.000.000.000 per l'anno 2001.

Capo V

Disposizioni in materia di pesca

Art. 14

Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento)

omissis

6. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari da adottare ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge provinciale n. 60 del 1978, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per il rilascio della licenza di pesca continuano ad applicarsi, salvo che per la durata della licenza, le disposizioni previgenti; la disposizione relativa alla durata illimitata della licenza di pesca si estende anche alle licenze rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 5 modificano gli articoli 12, 13, 17, 22 e 25 della l.p. 12 dicembre 1978, n. 60.

Capo VI

Disposizioni in materia di servizio antincendi

Art. 15

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 2, 5, 17 e sostitutivo dell'art. 16 della l.p. 22 agosto 1988, n. 26, e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 16

Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)

omissis

3. La modificazione di cui al comma 1 si applica anche agli impegni di spesa già assunti in base all'articolo 7, comma 4, della legge provinciale n. 2 del 1992, nel testo previgente.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

NOTE AL TESTO

I commi 1 e 2 modificano l'art. 7 e sostituiscono l'art. 41 della l.p. 10 gennaio 1992, n. 2.

Capo VII

Disposizioni in materia di energia

Art. 17
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 23 bis e modificativo dell'art. 25 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 18

Disposizioni per l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 10, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico della Provincia, dell'ente di cui all'articolo 2 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, degli enti locali o loro enti funzionali, oppure di società controllate dalla Provincia o dai predetti enti o da società a prevalente capitale degli enti locali, e a sottoscrivere quote di capitale fino alla concorrenza dell'importo di lire 1 miliardo.

2. L'oggetto sociale della società di cui al comma 1, nell'ambito dei compiti previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, può comprendere in particolare:

- a) l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977;
- b) la gestione e l'implementazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, sulla base delle indicazioni del piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica;
- c) la eventuale cessione degli impianti di cui alla lettera a), per la parte di rispettiva competenza, ai comuni o a loro forme associative, alle loro aziende o alle società controllate da società a prevalente capitale dei comuni, singoli o associati, che rispondano ai requisiti e alle condizioni stabiliti dal piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica.

3. Per i fini di cui al presente articolo con la tabella A, allegata alla presente

legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'anno 2000.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dal comma 10 dell'art. 13 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3. Vedi anche i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, nonché l'art. 13 bis della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.

Capo VIII

Disposizioni per la protezione dai campi elettromagnetici, per la localizzazione di impianti di radiodiffusione e in materia di centri storici

Art. 19

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 1, 2 e 4 della l.p. 28 aprile 1997, n. 9.

Art. 20

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 61 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.

Art. 21

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 12 della l.p. 15 gennaio 1993, n. 1.

Art. 22

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 45 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.

Capo IX

Disposizioni in materia di commercio

Art. 23

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 71 della l.p. 30 luglio 2010, n. 17.

Art. 24

Rettifica di errore materiale all'articolo 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)

1. *omissis*
2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 1999.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 modifica l'art. 38 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6.

Art. 25

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 44 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

Capo X

Disposizioni in materia di lavoro

Art. 26

Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili

1. Le somme erogate dallo Stato alla Provincia per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché quelle indicate dall'articolo 14 della medesima legge, sono introitate nel bilancio della Provincia per essere destinate al finanziamento degli interventi di politica del lavoro a favore dei disabili, secondo criteri e modalità stabiliti con propria deliberazione dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).

2. Per l'elaborazione degli interventi di cui al comma 1 la commissione provinciale per l'impiego costituisce nel proprio ambito un apposito comitato consultivo, integrato da tre rappresentanti designati congiuntamente dagli organismi locali delle associazioni, degli enti e delle opere a carattere nazionale dei soggetti disabili beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, i quali si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta; alla scadenza dei trenta giorni la commissione provvede all'integrazione, anche in mancanza della predetta designazione.

3. L'agenzia del lavoro provvede all'erogazione dei servizi di competenza della Provincia previsti dall'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, in accordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, anche mediante la costituzione di un apposito comitato tecnico.

4. Per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria, la Provincia può stipulare convenzioni, previo confronto concorrenziale, con le cooperative sociali o loro consorzi di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale), come modificata dalla legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, e di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come modificata dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, iscritti nell'apposita sezione del registro delle cooperative della provincia di Trento.

5. Per i contratti di fornitura di cui al comma 4 si applicano le disposizioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, con esclusione dell'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 22.

6. Per le forniture di beni o servizi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore ai limiti di importo previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, la Provincia, nonché le società di capitale partecipate dalla Provincia, possono inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni d'esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento

lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

7. All'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999 provvede la commissione per l'accertamento dell'handicap, istituita dall'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo criteri e modalità fissati con deliberazione della Giunta provinciale attenendosi agli obiettivi ed ai risultati dell'atto di indirizzo e coordinamento, ove emanato, previsto dal predetto articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999; a tal fine la predetta commissione è integrata da un esperto del settore dell'inserimento lavorativo.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 15 della l.p. 10 settembre 2003, n. 8.

Art. 27

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 22 della l.p. 16 giugno 1983, n. 19.

Capo XI

Disposizioni in materia di turismo

Art. 28

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 1 e introduttivo dell'art. 1 bis nella l.p. 15 gennaio 1993, n. 2.

Art. 29

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 1 della l.r. 31 luglio 1958, n. 14 e connesse disposizioni finanziarie.

Capo XII

omissis

NOTE AL TESTO

Capo abrogato dall'art. 39 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7.

Capo XIII

Disposizioni in materia di acque pubbliche

Art. 31

Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche e di demanio idrico

1. Entro il 30 giugno 2000, al fine di una razionale azione di politica e di governo delle acque pubbliche e del demanio idrico e per l'esercizio delle nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato con le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in luogo del servizio acque pubbliche e opere idrauliche sono istituiti il servizio utilizzazione delle acque pubbliche e il servizio opere idrauliche. A tal fine la Giunta provinciale ripartisce le attribuzioni del servizio acque pubbliche e opere idrauliche tra il servizio opere idrauliche per quanto attiene la gestione del demanio idrico, compresa la polizia idraulica, la progettazione e l'esecuzione delle opere idrauliche e le competenze in materia di dighe e il servizio utilizzazione delle acque pubbliche per le restanti funzioni.

2. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce inoltre i termini e le modalità di attivazione delle strutture di cui al presente articolo ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), in relazione anche alle strutture individuate con le modalità di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

Art. 32

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 16 bis nella l.p. 8 luglio 1976, n. 18.

Art. 33

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 16 ter nella l.p. 8 luglio 1976, n. 18, modificativo dell'art. 38 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5 e abrogativo dell'art. 2 della l.p. 6 luglio 1988, n. 21.

Art. 34

omissis

NOTE AL TESTO

- *Il comma 1 introduce l'art. 16 quater nella l.p. 8 luglio 1976, n. 18.*
- *Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 62 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.*

Art. 35 - Art. 39

omissis

NOTE AL TESTO

Articoli introduttivi degli articoli 16 quinquies, 16 sexies, 16 septies, 16 octies e 16 novies nella l.p. 8 luglio 1976, n. 18.

Art. 40

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 71 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1.

Art. 41

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo sostitutivo dell'art. 48 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.

Art. 42

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 28 gennaio 1991, n. 2.

Art. 43

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 54 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.

Art. 44

Sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque

1. In attesa della revisione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e del piano energetico provinciale, e comunque fino al termine massimo del 31 dicembre 2001, è sospesa l'istruttoria delle domande di concessione e di utilizzazione di acque, già presentate o che saranno presentate anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, e sono conseguentemente sospesi i relativi procedimenti.

2. Il comma 1 non si applica a:

- a) i procedimenti di archiviazione previsti dalle norme vigenti;
- b) i procedimenti afferenti a rinnovi o a varianti non sostanziali di utilizzazioni già concesse o riconosciute;
- c) i procedimenti relativi a domande di utilizzazione per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione positiva d'impatto ambientale ovvero sia stata accordata un'autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, o ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
- d) i procedimenti relativi a domande di utilizzazione ad uso idroelettrico, limitatamente ad impianti con potenza nominale media fino a 50 kw;

- e) i procedimenti inerenti l'utilizzazione di acque per impianti idroelettrici da realizzare su opere derivatorie riferite a prelievi già concessi o riconosciuti per usi diversi da quello idroelettrico, ferme restando le quote di prelievo e di restituzione delle acque, le portate e i periodi di utilizzazione già concessi o riconosciuti;
- f) i procedimenti relativi a domande di utilizzazione a scopo potabile;
- g) i procedimenti afferenti le domande di utilizzazione diverse da quelle a scopo idroelettrico, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze igienico-sanitarie, ambientali, antincendio ovvero a ragioni socio-economiche e occupazionali. La Giunta provinciale determina con apposita deliberazione, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di riconoscimento di tali interessi pubblici.

3. E' fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'articolo 25 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001".

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la sospensione o per la revoca di procedimenti e di provvedimenti concernenti il finanziamento a carico del bilancio provinciale delle opere e degli interventi che ricadono nel regime di sospensione stabilito dal presente articolo.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 25 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 e dall'art. 62, comma 12 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. Vedi anche il comma 10 dello stesso art. 62 e il comma 2 dell'art. 22 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15.

Capo XIV

Disposizioni in materia di sport

Art. 45

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 42 della legge provinciale sullo sport 2016.

Capo XV

Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente

Art. 46

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 38 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10.

Art. 47

*Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)**omissis*

8. Le modifiche di cui al comma 5, lettera b) si applicano con decorrenza dall'anno 2001.

9. Le modificazioni di cui al comma 7 si applicano anche in relazione ai procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 5, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 7 modificano gli articoli 38, 50, 57, 63, 71 bis, 74 e 92 del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

Art. 48

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo sostitutivo dell'art. 6, modificativo dell'art. 8, introduttivo degli articoli 12 bis e 12 ter nella l.p. 14 aprile 1998, n. 5 e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 49

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 6 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13.

Art. 50

Modificazione all'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione

omissis

6. I comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono determinare la somma di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, comma come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 5 modificano l'art. 35 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.

Capo XVI

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 51

Disposizioni per il miglioramento della viabilità

1. Per migliorare, anche sotto il profilo della sicurezza, i collegamenti viari, con riferimento ai tronchi stradali di interconnessione tra strade provinciali, regionali o statali che insistono sul territorio di regioni confinanti con la provincia di Trento e strade provinciali o statali ricadenti nel territorio della provincia medesima, la Provincia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti proprietari o gestori per la realizzazione degli interventi necessari sui tronchi stradali medesimi.

2. Per attuare gli interventi previsti dal comma 1 la Provincia può concorrere fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 33, comma 4 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

Art. 52

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 19 della l.p. 30 giugno 2017, n. 6.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 13 aprile 2011, n. 129.

Art. 52 bis

Disposizioni per l'attuazione del piano generale degli interventi per la viabilità

1. Per l'attuazione delle opere previste dal piano generale degli interventi per la viabilità, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge sulla programmazione provinciale, si applicano l'articolo 1, comma 8, della legge provinciale n. 13 del 1997, ed in quanto compatibili, gli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 151 della legge urbanistica provinciale, fermo restando che, fino alla data di applicazione dei predetti articoli della legge urbanistica provinciale, si applica la disciplina degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale n. 13 del 1997.

2. Per l'attuazione delle opere complementari a quelle previste dal piano generale degli interventi per la viabilità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1997.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 33 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

Art. 53

omissis

NOTE AL TESTO

I primi tre commi modificano gli articoli 55, 56 e 58 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26; il comma 4 non ha ottenuto il visto del governo, e quindi non è stato promulgato.

Art. 54

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 18 ter della l.p. 1 aprile 1986, n. 10 e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 55

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 34 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9.

Capo XVII

Disposizioni in materia di finanza e di enti locali

Art. 56

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 31 gennaio 1977, n. 7 e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 57

Organizzazione dei corsi per segretario comunale

1. Al fine di assicurare il migliore e completo svolgimento dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare, a carico del bilancio provinciale, le spese necessarie per l'organizzazione dei corsi medesimi. Qualora i rimborsi a carico della Regione risultino di importo inferiore alle spese anticipate dalla Provincia, la differenza rimane a carico del bilancio provinciale.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

Art. 58

Modificazioni alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)

omissis

8. La modifica di cui al comma 6 si applica anche ai contributi già concessi ma non ancora completamente erogati alla data d'entrata in vigore della presente legge.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 7 sostituiscono l'art. 11 e modificano gli articoli 12, 13 e 15 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36.

Capo XVIII

Disposizioni in materia di comunicazioni e trasporti

Art. 59

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 9 luglio 1993, n. 16.

Capo XIX

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

Art. 60

Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

omissis

5. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) comporta l'obbligo per il beneficiario del contributo di restituire all'ente concedente i contributi già corrisposti, aumentati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento in cui si verifica l'inosservanza. Quanto disposto dal presente comma si applica con riferimento alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e per le quali il beneficiario non abbia restituito totalmente quanto previsto dal primo periodo del comma 7 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 16 del 1983, sempre che non risultino oneri a carico del bilancio provinciale; qualora invece risultino oneri, si considera estinta ogni ulteriore obbligazione.

6. Per tutte le domande di risanamento a favore di singoli richiedenti presentate a valere sulla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e 18 giugno 1990, n. 16, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono scaduti i termini per l'ultimazione delle opere ammesse a contributo, i suddetti termini sono prorogati di ulteriori 12 mesi. Alle presenti disposizioni sono adeguati i provvedimenti di revoca già assunti e per i quali non si è provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, al rimborso totale o parziale del contributo concesso.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 4 modificano gli articoli 31, 37, 41 e introducono l'art. 41 bis nella l.p. 13 novembre 1992, n. 21.

Capo XX

Disposizioni in materia di espropri

Art. 61

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 3 e 4 della l.p. 28 giugno 1982, n. 10.

Capo XXI

Disposizioni in materia di igiene, sanità e servizi sociali

Art. 62

Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 68, comma 1, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alle prestazioni di assistenza sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate, fatti salvi gli effetti già prodotti e gli atti successivi conseguenti, le seguenti disposizioni:

- a) articolo 16 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43 (Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria);
- b) terzo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, relativo all'integrazione del fondo sanitario provinciale;
- c) articolo 72 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'erogazione gratuita dei farmaci per il multitrattamento Di Bella (MDB);
- d) articolo 38 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria);

- e) articolo 25 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, relativo all'assunzione di spese per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.

Art. 63

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 75 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.

Art. 64

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 2 maggio 1990, n. 13 e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 65

Assegni per il nucleo familiare e di maternità

1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificati dall'articolo 50 e dall'articolo 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono erogati nel rispetto del livello di intervento previsto dalle predette disposizioni statali e tenuto conto dei benefici eventualmente in godimento per le stesse finalità. Nella definizione dei criteri si fa riferimento, per quanto riguarda la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare, a quanto disposto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall'articolo 7, comma 4, della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

2. Alla concessione e alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità provvedono gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento).

3. *omissis*

4. *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 88 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 33 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9.

Capo XXII

Disposizioni in materia di istruzione e di attività culturali

Art. 66

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 119 e allegato A, lettera m) della l.p. 7 agosto 2006, n. 5.

Art. 67

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo sostitutivo dell'art. 9 della l.p. 14 luglio 1997, n. 11.

Art. 68

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 119 e allegato A, lettera m) della l.p. 7 agosto 2006, n. 5.

Art. 69

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 14 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 70

Modificazioni alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento)

omissis

4. I bambini di cui al comma 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, già iscritti per l'anno scolastico 1999/2000, possono continuare a frequentare la scuola dell'infanzia fino all'inizio dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

NOTE AL TESTO

I commi 1, 2 e 3 modificano gli articoli 4, 8 e 20 della l.p. 21 marzo 1977, n. 13.

Art. 71

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 12 del d.p.p. 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg, ai sensi dell'art. 28 della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15.

Capo XXIII

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 72

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 18 della l.p. 30 giugno 2017, n. 6.

Art. 73 - Art. 74

omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 62 della l.p. 28 marzo 2003, n. 4.

Art. 75

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 12 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2.

Art. 76

Disposizioni in materia di organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT), di cui all'articolo 54 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, già in carica fino al 31 dicembre 1999, sono ricostituiti nella composizione in essere alla stessa data e svolgono le funzioni spettanti agli organi medesimi fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di riforma dell'ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

2. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più componenti degli organi dell'ente ricostituiti ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale provvede direttamente alla nomina dei loro sostituti, prescindendo da qualsiasi designazione o procedura di elezione previste dalla legge provinciale n. 39 del 1976.

Capo XXIV

Disposizioni in materia di foreste

Art. 77

Soppressione dei rimborsi per operazioni forestali in conto terzi

1. Le operazioni tecniche previste dall'articolo 17 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e dagli articoli 21, 141 e 142 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), compiute dal personale della Provincia autonoma di Trento nei confronti di terzi, sono effettuate a titolo gratuito.

2. Il comma 1 si applica anche alle operazioni tecniche già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 78

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 34 e allegato A, n. 43 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.

Capo XXV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 79

Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, la medesima tabella riporta le nuove spese, come autorizzate nei relativi articoli.
2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle norme previste sui capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2000-2002 indicati nella medesima tabella B, in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.
3. Per il triennio 2000-2002 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 80

omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

Art. 81

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A

Autorizzazione delle spese (articolo 79, comma 1)

Articolo della presente legge	Descrizione	ANNO 2000	ANNO 2001	ANNO 2002
Articolo 13	Partecipazione fondazione "Ai caduti dell'Adamello"	1.600.000.000	2.000.000.000	0
Articolo 18	Partecipazione a società per l'acquisizione e la distribuzione dell'energia elettrica	1.000.000.000	0	0
Articolo 68	Fondo per il miglioramento della qualità della scuola	7.500.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	TOTALE	10.100.000.000	22.000.000.000	20.000.000.000

Tabella B - Tabella C

omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

